



33101-10

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE
ROSA PEZZULLO
PAOLA BORRELLI
GIOVANNI FRANCOLINI
GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1189/2020
UP - 28/09/2020
R.G.N. 19146/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

Ri

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 febbraio 2019, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 16 febbraio 20167, di condanna di (omissis) , titolare della omonima impresa individuale, dichiarata fallita con sentenza in data 23.2.2012, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, limitatamente alla somma di € 34.500,00, quale prezzo della cessione della propria ditta.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma dei propri difensori (omissis) e (omissis) affidando le proprie censure ad un unico motivo, avente ad oggetto il vizio di motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p.; invero, nella fattispecie risulterebbe mancante l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in quanto, la ditta fallita rientra nel novero dei piccoli imprenditori, sicchè essendovi coincidenza tra il conto dell'azienda e quello personale, quale piccolo imprenditore, tale conto è stato utilizzato tanto per le spese personali e familiari, quanto per le necessità della ditta individuale; il fatto, poi, che il denaro sia stato utilizzato anche per il soddisfacimento di interessi propri e per il mantenimento del proprio nucleo familiare non è illogico e non vale, pertanto, a integrare una condotta di tipo distrattivo, col fine di sottrarre beni posti a garanzia dei creditori, come invece sostenuto dalla Corte territoriale, essendo illogico, invece, ritenere che i soldi presenti sul conto corrente dovessero essere utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento del ceto creditorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

1. Il ricorrente ripropone in questa sede deduzioni sovrapponibili a quelle già sviluppate in appello, in ordine alle quali la Corte territoriale ha fornito risposte logiche ed immuni da vizi. Non merita censura, in particolare, la valutazione secondo la quale non vale ad escludere sia l'elemento oggettivo, che quello soggettivo della condotta distrattiva riguardante la somma di € 34.500,00, incassata dall'imputato quale prezzo della cessione della propria impresa, la circostanza che tale somma è stata impiegata per far fronte a bisogni familiari. Lo stesso (omissis) ha dichiarato, infatti, di aver utilizzato il denaro ricevuto per la vendita dell'azienda non già per pagare i debiti della sua ditta, ma per soddisfare proprie esigenze personali.

2. Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui integra gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ogni forma di ingiustificata e diversa destinazione volontariamente data al patrimonio rispetto ai fini che questo deve avere nell'impresa, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi. Ne consegue che la cosciente e volontaria destinazione dei beni o del denaro di pertinenza dell'azienda,

(tale dovendo intendersi il prezzo ricavato dalla cessione della ditta) per scopi estranei all'impresa, costituisce distrazione intesa come operazione diretta a ledere l'interesse patrimoniale dei creditori (Sez. 5, n. 2876 del 10/06/1998, Rv. 212607). Inoltre, ad integrare l'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, dal momento che è necessario che l'agente, perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa, abbia coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con gli interessi della stessa, in quanto aventi quale conseguenza la lesione del patrimonio aziendale, la diminuzione delle garanzie patrimoniali e l'indebolimento della posizione dei creditori.

La circostanza, poi, della coincidenza tra il conto dell'azienda e quello personale risulta irrilevante al fine di escludere la condotta distrattiva, atteso che, nonostante la confusione sul conto corrente delle entrate personali, rispetto a quelle di pertinenza dell'impresa, l'imputato avrebbe dovuto destinare il ricavato della cessione d'azienda al soddisfacimento dei creditori, senza disperdere la garanzia patrimoniale per bisogni personali.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28.9.2020

Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo



Il Presidente

Gerardo Sabeone

